

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 15

39° anno

20 gennaio 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
96/C 15/01	ECU.....	1
96/C 15/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
96/C 15/03	Avviso di apertura di un'inchiesta sulla pratica della schiavitù a Myanmar in vista di un ritiro temporaneo dei benefici derivanti dallo schema di preferenze generalizzate dell'Unione europea.....	3
96/C 15/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.595 — British Telecommunications/VIAG) ⁽¹⁾	4
96/C 15/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.655 — Canal + /UFA/MDO) ⁽¹⁾	4
II Atti preparatori		
Commissione		
96/C 15/06	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate	5
96/C 15/07	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un'azione a livello dell'Unione europea nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione europea.....	6

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
96/C 15/08	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore della Moldavia	11
96/C 15/09	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova	13
96/C 15/10	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile	15
<hr/>		
III Informazioni		
Commissione		
96/C 15/11	Consulenti giuridici — Avviso di contratti stipulati	16
96/C 15/12	Carburante per veicoli — Avviso di contratti stipulati	17
96/C 15/13	Procedura aperta per uno studio intitolato «Costi e benefici connessi ai terminali per telecomunicazioni destinati agli utenti disabili»	18
96/C 15/14	Procedura aperta per uno studio intitolato «UMTS Market Forecast» (previsioni di mercato dei sistemi di telecomunicazioni mobili universali)	19
96/C 15/15	Servizi relativi alla preparazione, da parte del segretariato generale, di pubblicazioni della Commissione (bollettino dell'Unione europea e relazione generale sull'attività dell'Unione europea) — Procedura aperta	20
96/C 15/16	Tacis — Attrezzatura informatica e fotocopiatrici — Invito a presentare offerte lanciato dalla Commissione delle Comunità europee a nome del governo della Federazione Russa finanziato nel quadro del programma Tacis	22
96/C 15/17	Esami analitici di pratiche amministrative e di testi giuridici — Avviso di postinformazione	23

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

19 gennaio 1996

(96/C 15/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,8310	Marco finlandese	5,73884
Corona danese	7,30962	Corona svedese	8,57816
Marco tedesco	1,88968	Sterlina inglese	0,845573
Dracma greca	310,763	Dollaro USA	1,28070
Peseta spagnola	159,358	Dollaro canadese	1,74624
Franco francese	6,45795	Yen giapponese	134,986
Sterlina irlandese	0,815164	Franco svizzero	1,52442
Lira italiana	2028,64	Corona norvegese	8,28039
Fiorino olandese	2,11611	Corona islandese	85,2181
Scellino austriaco	13,2886	Dollaro australiano	1,73773
Scudo portoghese	195,602	Dollaro neozelandese	1,92877
		Rand sudafricano	4,67297

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(96/C 15/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13)	18. 1. 1996	5,00 ECU/t (*)
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	18. 1. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	18. 1. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	18. 1. 1996	35,84 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2428/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 19)	18. 1. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2429/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi e destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 22)	18. 1. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 25)	18. 1. 1996	321,00 ECU/t
		Riduzione massima
Regolamento (CE) n. 2875/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 17)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2876/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 18)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2877/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 20)	18. 1. 1996	17,38 ECU/t

(*) Tassa minima all'esportazione

Avviso di apertura di un'inchiesta sulla pratica della schiavitù a Myanmar in vista di un ritiro temporaneo dei benefici derivanti dallo schema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

(96/C 15/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a pratiche di schiavitù nella Repubblica di Myanmar.

Denuncia

La denuncia è stata presentata congiuntamente dalla Confederazione europea dei sindacati (ETUC) e dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (ICFTU), ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994 ⁽¹⁾, che prevede la possibilità del ritiro temporaneo delle preferenze tariffarie per alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo che, fra l'altro, praticino qualsiasi forma di schiavitù, quale definita dalle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e dalle Convenzioni internazionali del lavoro n. 29 e 105.

Dichiarazioni contenute nella denuncia

Secondo la parte denunziante, il Myanmar pratica varie forme di schiavitù, contrarie ai diritti dell'uomo, alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui lavori forzati e al diritto internazionale umanitario e che quindi violano gli impegni assunti dal Myanmar a livello internazionale. Secondo la denuncia, le violazioni sono state compiute con il consenso delle o dalle autorità stesse del paese, nel quadro di lavori forzati imposti alla popolazione civile. Queste pratiche comprendono l'impiego di civili come portatori durante le offensive militari, lavori destinati all'esercito, ad importanti progetti di sviluppo e di infrastruttura, a progetti di sviluppo turistico e ad imprese commerciali di proprietà dell'esercito.

La denuncia è suffragata da testimonianze e da rapporti preparati dagli enti internazionali interessati che,

secondo gli autori della denuncia, dimostrano che il ricorso al lavoro forzato è la caratteristica principale della politica di infrastruttura del paese.

I denunzianti sostengono inoltre che i benefici economici che derivano dall'impiego di manodopera costretta a lavorare, non sono reinvestiti direttamente nel processo economico del paese ma sono utilizzati dalle autorità a fini diversi dello sviluppo economico della Repubblica.

Procedimento

Dopo aver consultato il comitato di gestione delle preferenze generalizzate, e dopo aver deciso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione ha avviato un'indagine ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 3281/94.

Le parti interessate dovranno manifestarsi per iscritto e dovranno presentare alla Commissione tutti i dati pertinenti, nei termini indicati nei paragrafi che seguono.

Le parti che si manifestano e che lo richiedano entro la data indicata saranno sentite dalla Commissione, ma dovranno dimostrare che esistono motivi particolari per essere sentite.

Termini

Tutte le informazioni pertinenti relative alla denuncia delle pratiche di schiavitù nella Repubblica di Myanmar, nonché tutte le richieste di udienza, devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale IB, Relazioni esterne direzione IB, D, divisione 3) ⁽²⁾ entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Indirizzo: rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telefax (32-2) 299 10 47.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.595 — British Telecommunications/VIAG)**

(96/C 15/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 22 dicembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.655 — Canal+/UFA/MDO)**

(96/C 15/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 13 novembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

(96/C 15/06)

COM(95) 506 def. — 95/0266 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 novembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (¹), in particolare il punto ii), primo comma,

considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha permesso l'utilizzazione dei nomi composti «British Sherry», «Irish Sherry» e «Cyprus Sherry» sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995;

considerando che tali bevande non sono vini ai sensi della definizione di cui al punto 10 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (²), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (³);

considerando che l'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3846/91 (⁵), prevede in particolare che per la designazione e la presentazione di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve, non può essere utilizzato il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento e figurante nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. della Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1981; che, il riferimento a quest'ultima data ha lo scopo di legittimare l'uso della dicitura «Sherry» nel Regno Unito e in Irlanda per un prodotto che non è né uno «Sherry», né un «Xeres», né un «Jerez» proveniente dalla regione determinata «Jerez de la Frontera» situata in Spagna; che è quindi necessario sopprimere tale riferimento per porre fine al regime eccezionale connesso all'articolo 129 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, permettendo in questo modo l'informazione corretta dei consumatori e la protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori di questa regione determinata;

considerando che la commercializzazione delle bevande che non rientrano nel settore vitivinicolo e di alcune materie prime di base per la fabbricazione di tali bevande, designate con indicazioni di norma utilizzate per la designazione dei vini, rischiano di indurre in errore il consumatore sulla natura e l'origine del prodotto così designato e di pregiudicare gli interessi dei produttori di vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Non possono essere utilizzati, per la designazione e la presentazione di una bevanda diversa da un vino o da un mosto di uve:

(¹) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 28.

(²) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(³) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(⁴) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

(⁵) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 7.

— il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, terzo comma,

— il nome di una varietà di vite di cui all'articolo 4,

— una menzione specificata tradizionale di cui al paragrafo 2,

ovvero

ove siano attribuiti da uno Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle disposizioni comunitarie adottate in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87:

— il nome di un'unità geografica minore della regione determinata,

o

— una menzione tradizionale complementare,

salvo nel caso in cui tali bevande beneficino di un'indicazione geografica riconosciuta nel loro paese di origine, sempreché quest'ultima sia compatibile con il diritto comunitario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un'azione a livello dell'Unione europea nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione europea

(96/C 15/07)

COM(95) 529 def. — 95/0274(COD)

(Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 57, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del comitato delle regioni,

1. considerando che il 7 dicembre 1993 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'introduzione dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità⁽¹⁾; che la risoluzione del Consiglio sottolineava l'importanza di un'azione coordinata per permettere l'introduzione dei servizi di comunicazioni personali

via satellite nella Comunità, tenuto conto della natura globale di questi servizi; che il Consiglio ha sottolineato la necessità di sviluppare una politica efficace e ha chiesto alla Commissione di studiare il problema, di controllare gli sviluppi internazionali e di proporre le appropriate misure e/o azioni;

considerando che il 19 maggio 1995 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea⁽²⁾ nel quale considera obiettivo prioritario quello di definire, entro il 1° gennaio 1996, un approccio armonizzato di autorizzazione per le comunicazioni mobili e personali e, su questa base, l'attuazione di procedure per la fornitura di licenze relative a tali sistemi in una prima fase; che tale approccio dev'essere conseguito prima del 1° gennaio 1996 per tener conto del rapido sviluppo di questi servizi a livello mondiale e del loro potenziale sociale e commerciale;

considerando che il 29 giugno 1995 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'ulteriore sviluppo delle

⁽¹⁾ GU n. C 339 del 16. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea ⁽¹⁾ nella quale considera come obiettivo prioritario quello di garantire, prima del 1° giugno 1996, la definizione di un approccio armonizzato di autorizzazione per le comunicazioni mobili e personali via satellite, dopo opportuna analisi dell'Ectra;

considerando che i sistemi satellitari di comunicazioni personali hanno un importante ruolo da svolgere per garantire il servizio universale in regioni isolate dell'Unione, rafforzando così la coesione sociale ed economica;

2. considerando che, sulla base di un esauriente studio sugli aspetti di telecomunicazione, commerciali e industriali, e sugli aspetti di frequenza e normalizzazione delle comunicazioni personali via satellite, e dopo consultazione delle industrie interessate, la Commissione ha presentato una serie di proposte per i responsabili e il relativo calendario per arrivare alla selezione e all'autorizzazione per i servizi di comunicazioni personali via satellite sulla base di un approccio comune;
3. considerando che l'entrata sul mercato degli operatori di segmento di spazio di PCS satellitare può essere limitato esclusivamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, giustificati dalla scarsità delle risorse, e che le procedure di concessione debbono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie; che è necessaria una selezione armonizzata dei sistemi, nei limiti dello spettro comune, a livello dell'Unione; che le condizioni comuni di autorizzazione per i servizi PCS satellitari debbono essere basati su principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
4. considerando che, poiché le comunicazioni satellitari personali rispondono per la loro stessa natura soprattutto alle esigenze di coloro che viaggiano all'interno e all'esterno dell'Unione, legislazioni nazionali divergenti, normative e misure amministrative potrebbero ostacolare o impedire la fornitura di servizi di comunicazioni satellitari personali sul territorio dell'Unione, la libera circolazione delle relative apparecchiature e, di conseguenza, l'introduzione dei sistemi satellitari PCS nel mercato unico;
5. considerando che la libera fornitura di servizi di comunicazioni personali satellitari e la libera circolazione delle relative apparecchiature nel mercato unico possono essere ottenute solo se si perviene al ravvicinamento delle norme nazionali e delle misure amministrative sulla base di condizioni armonizzate di autorizzazione per i fornitori di servizi e gli operatori di gateway e, se necessario, le apparecchiature terminali;
6. considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio stanno esaminando le misure di autorizzazione e di concessione di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni nell'Unione; che, data l'urgenza del problema e in assenza di decisioni e attuazioni di misure di autorizzazione a livello dell'Unione europea, il settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite richiede un'azione a livello dell'Unione europea, come indicato nella decisione; che l'azione deve essere di durata limitata;
7. considerando che, alla luce del calendario previsionale di realizzazione dei sistemi satellitari di comunicazioni personali, l'azione mira a garantire che, in un periodo di tempo limitato, vengano adottate nell'Unione le appropriate misure normative e politiche di selezione e autorizzazione per i sistemi satellitari di comunicazioni personali, tenendo nel debito conto le dimensioni internazionali e le susseguenti esigenze;
8. considerando che, a causa della disponibilità limitata di risorse di frequenza, bisognerà definire categorie di servizi di comunicazioni personali via satellite per le quali è necessario una gara di appalto per effettuare una selezione dei sistemi via satellite; che un'azione di selezione a livello dell'Unione dovrebbe evitare decisioni nazionali incompatibili sulla selezione di sistemi via satellite; che le procedure in base alle quali verrà portata avanti la gara di appalto dovranno essere determinate in dettaglio;
9. considerando che i potenziali candidati dovranno essere informati delle gare di appalto, dei criteri scelti per la selezione e dei principi che verranno usati per definire le condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni per gli operatori di segmento di spazio per i servizi PCS satellitari;
10. considerando che la definizione di condizioni comuni per gli operatori di segmento di spazio selezionati, e di condizioni armonizzate di autorizzazione per i fornitori di servizi, operatori dei gateway e, se necessario, la circolazione e l'utilizzazione delle apparecchiature deve permettere agli Stati membri di fornire le autorizzazioni in base ai regimi applicabili a livello nazionale e conformemente alle disposizioni della direttiva 94/46/CE, evitando in questo modo decisioni di regolamentazione nazionale non coordinate e incompatibili;
11. considerando che le misure adottate dal comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC) e dal comitato europeo per le norme di telecomunicazione (Ectra), se coerenti con gli interessi dell'Unione europea, possono rappresentare una base per l'uso delle frequenze pertinenti da parte dei servizi satellitari di comunicazioni personali e possono essere usate per l'elaborazione dei criteri di concessione delle autorizzazioni;

⁽¹⁾ GU n. C 188 del 22. 7. 1995, pag. 2.

considerando che gli organismi europei di normalizzazione, come ad esempio l'ETSI (European Telecommunications Standard Institute) e il CEN/Cenelec, possono essere implicati al momento opportuno nell'elaborazione delle norme pertinenti in questo settore;

12. considerando che la dimensione globale dei sistemi e dei servizi satellitari di comunicazioni personali, così come la relativa struttura normativa globale nel cui quadro vengono forniti, svolge un ruolo importante nelle decisioni dell'Unione; che tale azione a livello dell'Unione permetterà all'Unione e agli Stati membri di esercitare una maggiore influenza sullo sviluppo mondiale delle comunicazioni mobili e personali;

considerando che la natura squisitamente mondiale dei servizi di comunicazioni personali via satellite può richiedere l'adozione di un numero importante di accordi con paesi terzi su, tra l'altro, l'interfunzionamento, la libera circolazione e l'uso delle apparecchiature terminali, la gestione dei sistemi via satellite e dei centri di controllo satellitari, l'uso delle frequenze di banda e i piani di ripartizione, il sistema di chiamata, le operazioni di sicurezza e di emergenza, l'accesso alle stazioni di gateway e l'accesso ai mercati dei paesi terzi; che questi accordi sono strettamente collegati agli accordi per l'accesso al mercato; che dunque la Commissione può avviare negoziati bilaterali e/o multilaterali su tali aspetti delle comunicazioni personali satellitari;

13. considerando che i risultati delle discussioni internazionali e/o cambi giustificati di circostanze possono richiedere modifiche alle decisioni prese nel quadro della presente azione o esigere nuove appropriate azioni della Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri;
14. considerando che gli Stati membri dovranno prendere in tempo opportuno le iniziative necessarie per dar seguito alla presente azione e alle decisioni che ne derivino e comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione;
15. considerando che l'industria interessata dovrebbe essere sollecitata a cooperare strettamente con la Commissione e con le autorità di regolamentazione nazionali per giungere a soluzioni dei problemi sollevati nel corso delle procedure di selezione e autorizzazione per i servizi di comunicazioni personali via satellite; che questa cooperazione può essere estesa per trattare i problemi in un contesto internazionale;
- considerando che la Commissione può voler sollecitare l'aiuto di un comitato ad hoc di esperti nell'elaborazione del lavoro dettagliato necessario per condurre a buon fine i compiti che le vengono affidati dalla presente decisione; che il comitato ad hoc di esperti dovrebbe essere formato, per quanto possibile, da esperti delle industrie interessate nella misura del necessario, e completato da esperti dei ministeri nazionali, rappresentanti degli organismi attinenti (ad esempio ETSI, Ectra, ERC) e altri organismi governativi;

considerando che la natura delle informazioni commerciali presentate dai potenziali candidati e da altre industrie interessate potrebbe essere riservata; che verranno adottate le misure di riservatezza necessarie per queste informazioni; che tuttavia ciò non dovrà impedire la pubblicazione di informazioni pertinenti per le procedure di selezione e autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Realizzazione di un'azione a livello dell'Unione

La decisione concerne l'introduzione di servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione per mezzo di un'azione coordinata a livello dell'Unione tra gli organismi nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni.

L'azione ha una durata limitata a tre anni a partire dalla data di pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione riesamina gli sviluppi nel settore delle comunicazioni personali via satellite, prepara una relazione sull'efficacia delle azioni intraprese in base alla decisione al termine di due anni e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio un prolungamento dell'azione in questo settore.

Articolo 2

Obiettivi

Nei limiti di tempo fissati all'articolo 1, l'azione nel settore delle comunicazioni personali via satellite si propone:

- i) di selezionare gli operatori dei segmenti di spazio per i sistemi satellitari PCS;
- ii) di elaborare condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni per gli operatori del segmento di spazio dei sistemi satellitari PCS, i fornitori di servizi, gli operatori gateway e, se del caso, le misure necessarie per la circolazione e l'uso delle apparecchiature;
- iii) di armonizzare le condizioni di autorizzazione fissate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/46/CE per i fornitori di servizi S-PCS e gli operatori di gateway, e, se necessario, le misure appropriate per la circolazione e l'utilizzazione delle apparecchiature terminali;
- iv) di avviare contatti e, se necessario, negoziati tra l'Unione europea e i paesi terzi per dar vita a una cooperazione internazionale che miri a promuovere lo sviluppo dei servizi di comunicazioni personali via satellite e rimuovere gli ostacoli al loro sviluppo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, s'intende per:

- *autorizzazione di un operatore di segmento di spazio*: il permesso che autorizza un'impresa a definire e utilizzare una capacità di segmento di spazio per la fornitura di servizi S-PCS e ad ottenere il diritto di una corrispondente frequenza di spettro a condizioni definite;
- *fornitore di servizi S-PCS*: un'impresa che fornisce servizi satellitari di comunicazione, quali definiti nella direttiva 94/46/CE, e che utilizza la capacità di segmento di spazio fornita dagli operatori di segmento di spazio prescelti; non è inclusa nella definizione la rivendita dei servizi autorizzati;
- *operatore di gateway*: un'impresa che fornisce servizi satellitari di rete, quali definiti nella direttiva 94/46/CE, e che utilizza la capacità di segmento di spazio fornita dagli operatori di segmento di spazio prescelti;

Articolo 4

Creazione di una procedura di selezione per gli operatori dei segmenti di spazio

La Commissione, in stretta cooperazione con gli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri e nel rispetto della procedura indicata all'articolo 7:

- i) definisce le categorie di servizi di comunicazioni personali via satellite e determina, quando opportuno, la necessità di selezionare gli operatori dei segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite;
- ii) adotta, per le categorie pertinenti, i criteri di selezione comune degli operatori dei segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite che saranno autorizzati a fornire servizi sul territorio dell'Unione;
- iii) adotta le procedure per la gara di appalto;
- iv) adotta, per tutte le categorie di servizi, i principi delle condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni degli operatori di segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite selezionati.

Articolo 5

Selezione degli operatori dei segmenti di spazio

1. Un invito a manifestazione d'interesse viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.

- i) L'invito a manifestazione d'interesse illustrerà i criteri di selezione comune per ciascuna categoria di servizi [come indicato all'articolo 4, paragrafo ii)], le procedure di selezione [come indicato all'articolo 4, para-

grafo iii)] e i principi delle condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni [come indicato all'articolo 4, paragrafo iv)].

- ii) L'invito a manifestazione d'interesse sollecita persone e organismi che desiderino gestire un sistema per fornire servizi di comunicazioni personali via satellite nell'Unione europea a manifestare il proprio interesse.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, viene adottata una decisione per scegliere gli operatori di segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite per le categorie di servizio pertinenti.

Articolo 6

Adozione di condizioni comuni armonizzate per le autorizzazioni

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, viene adottata una decisione che indica:

- i) le condizioni comuni da allegare alle autorizzazioni degli operatori di segmenti di spazio per le comunicazioni personali via satellite selezionati;
- ii) le condizioni armonizzate da allegare alle autorizzazioni dei fornitori di servizi per le comunicazioni personali via satellite, gli operatori gateway, e, se del caso, le misure necessarie per la circolazione e l'uso delle apparecchiature;
- iii) ogni ulteriore misura volta ad agevolare lo sviluppo dei servizi di comunicazioni personali via satellite.

Ai fini dell'adozione di condizioni comuni e armonizzate per le autorizzazioni, la Commissione può decidere, quando lo giudichi opportuno, di consultare i rappresentanti degli operatori dei segmenti di spazio selezionati.

Articolo 7

Cooperazione con il CEPT e con gli organismi europei di normalizzazione

A sostegno dell'adozione di criteri e condizioni comuni e armonizzati e tenendo in conto il calendario allegato, la Commissione può richiedere agli organismi europei di normalizzazione quali l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), il CEN/Cenelec, l'ERC (European Radio Committee) e l'Ectra (European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs) di mettere a punto criteri tecnici e condizioni, sulla base di mandati affidati nel quadro degli accordi attinenti con queste organizzazioni.

Articolo 8

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita, nell'attuazione della presente decisione, da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Comitato di regolamentazione

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, la seguente procedura viene applicata ai punti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

Aspetti internazionali

1. La Commissione sorveglia gli sviluppi, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi regolamentari, al di fuori dell'Unione e, ove necessario, si consulta con i paesi terzi per l'introduzione coordinata a livello globale dei sistemi satellitari di comunicazioni personali;

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli ostacoli incontrati, de jure o di fatto, da organismi co-

munitari nell'introdurre sistemi satellitari di comunicazioni personali in paesi terzi;

3. La Commissione, qualora decida che l'azione intrapresa nel quadro della presente decisione — in particolare per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 — richieda negoziati per agevolare l'introduzione dei sistemi di comunicazioni personali nell'Unione e rimuovere i relativi ostacoli, avvia, se necessario, gli opportuni negoziati.

L'azione della Commissione deve essenzialmente mirare a garantire un accesso effettivo e comparabile delle imprese degli Stati membri ai mercati dei paesi terzi in oggetto.

4. Le misure adottate in base al presente articolo non pregiudicano gli obblighi assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro dei pertinenti accordi internazionali.

Articolo 11

Modifiche delle decisioni

Per tener conto dei risultati delle discussioni nelle sedi internazionali e/o con i paesi terzi, dei risultati delle misure adottate in base alle disposizioni dell'articolo 10, o di giustificati cambi di circostanze, la Commissione adotta, in stretta cooperazione con gli organismi nazionali di regolamentazione degli Stati membri e conformemente alla procedura indicata all'articolo 8, le misure appropriate, incluse modifiche alle sue decisioni.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri predispongono le necessarie misure legislative o amministrative per mettere in atto le misure concordate in base a questa decisione o che ad essa fanno seguito;

2. Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, gli Stati membri forniscono le informazioni eventualmente loro richieste dalla Commissione allo scopo di controllare l'attuazione della decisione.

3. Entro tre mesi dall'adozione delle decisioni prese in base a questa decisione e tenendo in conto il calendario allegato, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per verificare il rispetto di tali decisioni.

Articolo 13

Riservatezza

1. Fatte salve le disposizioni di questa decisione, la Commissione e gli organismi nazionali di regolamentazione, i loro funzionari e altri dipendenti, e gli esperti consultati non possono rivelare le informazioni ottenute

in seguito all'attuazione di questa decisione o comunque coperte dagli obblighi del segreto professionale.

dizioni di autorizzazione che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 14

2. Le norme del paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni sui criteri di selezione e sulle con-

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

CALENDARIO PROPOSTO PER LE MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

- Settembre 1996 Definizione delle categorie di servizi di comunicazioni personali via satellite per i quali è necessaria una selezione di sistemi satellitari
- Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un invito a manifestazione d'interesse
- Ottobre 1996 Adozione dei criteri per la selezione dei sistemi satellitari e dei principi per le autorizzazioni a tali sistemi
- Dicembre 1996 Selezione dei sistemi satellitari usati per la fornitura di categorie di servizi satellitari PCS, sulla base di una gara di appalto e successiva valutazione
- Adozione delle condizioni comuni per le autorizzazioni ai sistemi selezionati
- Marzo 1997 Adozione delle condizioni armonizzate per le autorizzazioni in tutti gli aspetti delle comunicazioni personali via satellite (tra l'altro: fornitura di servizi, apparecchiature, interfunkionamento, numerazione, accesso ai gateway).

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia

(96/C 15/08)

COM(95) 533 def. — 95/0275(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Moldavia sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo notevoli sforzi al fine di attuare un modello di economia di mercato;

considerando che da una parte la Moldavia e dall'altra le Comunità europee e gli Stati membri di queste ultime hanno firmato un accordo di associazione e cooperazione che favorirà lo sviluppo di una piena cooperazione fra le parti;

considerando che le autorità moldave hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità europea e ad altri donatori bilaterali; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale, resta da soddisfare nel 1995 un fabbisogno finanziario di circa 50 Mio di USD al fine di sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma;

considerando che la Moldavia ha stipulato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo di stand-by a sostegno del proprio programma economico; che tale accordo è stato approvato dal Consiglio dell'FMI il 22 marzo 1995;

considerando che, con la decisione 94/346/CE (¹), il Consiglio ha autorizzato la concessione di assistenza finanziaria a favore della Moldavia per un importo fino a 45 Mio di ECU; che occorre tuttavia ulteriore assistenza finanziaria ufficiale al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve valutarie e appoggiare le riforme strutturali necessarie in questo paese;

considerando che la concessione alla Moldavia di un altro prestito è uno strumento atto ad alleviarne i vincoli finanziari esterni;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Moldavia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 15 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle riserve e sostenere l'attuazione delle necessarie riforme strutturali.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Moldavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra il FMI e la Moldavia.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità moldave le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto col-

legamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Moldavia in una sola quota da erogarsi subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2 e sulla base dell'attuazione soddisfacente dell'accordo di stand-by.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Moldavia.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Moldavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Moldavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Moldavia.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

(¹) GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 27.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

(96/C 15/09)

COM(95) 535 def. — 95/0268(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le norme che si applicano al pollame e alle uova da cova destinate a Stati membri o regioni degli Stati membri il cui statuto è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della medesima direttiva;

considerando che la decisione 93/152/CEE della Commissione, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle ⁽²⁾ è applicabile dal 1° gennaio 1995;

considerando che, data la situazione, è opportuno modificare la direttiva 90/539/CEE del Consiglio e in particolare l'articolo 12;

considerando che l'articolo 11 della citata direttiva contempla, per ragioni pratiche, un regime speciale per gli scambi intracomunitari di piccole partite di pollame; che tuttavia gli scambi di ratiti dovrebbero essere inclusi nelle disposizioni generali della direttiva;

considerando che è opportuno modificare le norme di commercializzazione applicabili ai paesi terzi per prevedere la possibilità di stabilire norme in materia di quarantena,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/539/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 11, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti».

2) L'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per le spedizioni di pollame da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all'articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme complementari:

a) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) non devono essere vaccinati contro la malattia di Newcastle;

b) il pollame riproduttore e da reddito deve:

— non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle, e

— essere stato isolato per 14 giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda originaria o eventualmente nella stazione di quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato introdotto nell'azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 9. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 12. 3. 1993, pag. 35.

- essere stato sottoposto, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 32;

c) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:

- se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui al terzo trattino della lettera b),
- se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 32.»

3) L'articolo 12, paragrafo 4 è soppresso.

4) L'articolo 26, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 32, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare 2 mesi.»

5) È aggiunto il seguente nuovo articolo 27:

«Articolo 27

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 20 a 24, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 32, di autorizzare le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi alle disposizioni degli articoli da 20 a 24. Norme particolareggiate per siffatte importazioni saranno messe a punto con la medesima procedura. Dette norme devono prevedere una quarantena obbligatoria e un test per individuare l'eventuale presenza dell'influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni della legislazione nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

(96/C 15/10)

COM(95) 535 def. — 95/0269(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 novembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 3, punto A, paragrafo 1 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CEE ⁽²⁾ stabilisce le norme relative alla vaccinazione contro la malattia di Newcastle per i branchi di origine della carne di volatili da cortile destinata a Stati membri o regioni degli Stati membri il cui statuto è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova ⁽³⁾;

considerando che la decisione 93/152/CEE della Commissione, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle ⁽⁴⁾ è applicabile dal 1° gennaio 1995;

considerando che ciò premesso è opportuno modificare la direttiva 91/494/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/494/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 3, punto A, paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:
«1. che, dal momento della deposizione delle uova, abbiano soggiornato sul territorio della Comunità o che siano stati importati da paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capitolo III della direttiva 90/539/CEE.»
2. L'articolo 3, punto A, paragrafo 6 è soppresso.
3. L'allegato è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni della legislazione nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 del 12. 3. 1993, pag. 35.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Consulenti giuridici

Avviso di contratti stipulati

(96/C 15/11)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale del personale e dell'amministrazione, IX.C.1., unità «Politica immobiliare - opzioni e contratti» ORBN 1/69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. 295 21 00. Telefax 295 23 72.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 11 paragrafo 3).
Bando di gara ristretta preceduto da pubblicazione di un invito a presentare manifestazioni di interesse.
3. **Categoria del servizio e descrizione:** Prestazioni di servizi di consulenti giuridici al fine di dare ai funzionari ed agenti della Commissione, delle consulenze verbali su ogni problema di carattere giuridico.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 3. 1. 1996.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto è stato aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in funzione del prezzo e della qualità dei servizi proposti. La qualità è stata valutata, tra l'altro, sulla base delle materie e delle lingue di lavoro coperte.
6. **Numero di offerte ricevute:** 12.
7. **Denominazione e indirizzo del o dei prestatori di servizi:** Cruyplants Eloy Hupin, rue Defacqz, 78-80, B-1050 Bruxelles.
8. **Prezzo pagato o gamma di prezzi (minimo/massimo):** 48 000 ECU/anno.
9. **All'occorrenza, importo e parte del contratto che può essere subappaltata da terzi:**
10. **Altre informazioni:**
11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 9. 12. 1994, GUCE S 237.
12. **Data di spedizione del bando:** 10. 1. 1996.
13. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee:** 10. 1. 1996.
14. **Nel caso di contratto avente ad oggetto dei servizi di cui all'allegato I B, si richiede l'accordo dell'ente appaltante per la pubblicazione del bando (articolo 16 paragrafo 3):** L'ente appaltante acconsente alla pubblicazione.

Carburante per veicoli
Avviso di contratti stipulati

(96/C 15/12)

1. **Nome e indirizzo dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione del personale e dell'amministrazione, direzione dell'amministrazione, unità IX.C.1 «Politica immobiliare - opzioni e contratti» - ORBN 01/71, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

2. **Procedura di stipulazione prescelta. Nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 6 paragrafo 3):** Procedura aperta.

3. **Data di stipulazione del contratto:** 21. 12. 1995.

4. **Criteri di aggiudicazione del contratto:**

Per il lotto I) all'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto dell'importo dello sconto eventualmente consentito e delle facilità di approvvigionamento e di gestione.

Per il lotto II) all'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto dei prezzi netti proposti, delle facilità di approvvigionamento e di gestione e della copertura geografica proposta (una preferenza viene data alle schede che possono essere utilizzate nei paesi dove avviene la maggior parte del consumo).

5. **Numero di offerte ricevute:** 2.

6. **Nome e indirizzo del o dei fornitori:** Fina Belgium, rue de la Science, 37, B-1040 Bruxelles, per l'insieme dei due lotti.

7. **Natura e quantità dei prodotti forniti, se del caso, per fornitore. Numero di riferimento del CPA: 23.20.11.:** Il contratto è diviso in 2 lotti:

lotto I) la fornitura al distributore di carburante in tutto il territorio del Belgio: esentasse per le necessità dei funzionari aventi diritto;

lotto II) la fornitura al distributore di carburante per le necessità ufficiali dei veicoli di servizio in tutto il territorio della Comunità europea:

a) obbligatoriamente: esentasse per il territorio del Belgio,

b) in modo opzionale: non esentasse per il territorio di altri Stati membri della Comunità europea fuori dal Belgio.

Le quantità annuali seguenti vengono fornite a titolo prettamente indicativo:

lotto 1) $\pm 2\,000\,000$ l/an,

lotto 2) $\pm 550\,000$ l/an.

8. **Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati:**

Sconto lotto 1) 2,35 FB/l,

sconto lotto 2 a) 2,35 FB/l,

sconto medio lotto 2 b) 0,96 FB/l.

9. **Se del caso, importo e quota del contratto che può essere subappaltato da un terzo:**

10. **Altre informazioni:**

11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** S e C del 22. 8. 1995.

12. **Data di spedizione del presente bando:** 10. 1. 1996.

13. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 10. 1. 1996.

Procedura aperta per uno studio intitolato «Costi e benefici connessi ai terminali per telecomunicazioni destinati agli utenti disabili»

(96/C 15/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, DG XIII/A all'attenzione del sig.ra Alison Birkett, BU 31 3/58, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 296 89 42. Telefax (32-2) 296 83 93.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** La Commissione intende lanciare, su scala europea, uno studio che dovrà ricercare i modi per fornire delle attrezzature terminali per telecomunicazioni destinate agli utenti disabili. L'obiettivo del presente studio è di confrontare un numero di situazioni di adattamento e di valutare i loro costi e benefici.

4 possibili situazioni dovrebbero essere confrontate, per esempio:
 - adattamento di tutti i terminali mediante dispositivi ad hoc,
 - adattamento di alcuni tipi di terminali mediante dispositivi ad hoc,
 - adattamento di terminali speciali,
 - promuovere delle norme spontanee piuttosto che gli adattamenti.
Vi è necessità di un'azione urgente di adattamento armonizzato dei terminali per utenti disabili nell'Unione europea. Tuttavia le azioni dovranno essere proporzionate ai costi e ai benefici interessati. Di conseguenza, l'obiettivo di base del presente studio è quello di valutare i costi ed i benefici di ogni situazione summenzionata, al fine di chiarire le soluzioni e di emettere delle raccomandazioni relative alle azioni da intraprendere.
3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
- 4., 5.
6. **Varianti:** Non sono ammesse.
7. **Tempo per il completamento del servizio:** La durata sarà di 3 mesi.
8. a) **Nome e indirizzo del servizio al quale delle referenze del servizio possono essere richieste:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per la richiesta di documenti:** 7. 2. 1996.
- c) **Le richieste del capitolato d'appalto possono essere inviate per telefax o per lettera:** Se le richieste vengono fatte per telefax queste devono essere confermate per lettera spedita entro il termine ultimo di cui al punto 8. b).
9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 29. 2. 1996.
b) **Nome e indirizzo del servizio al quale devono essere inviate le proposte:** Vedi punto 1.
10. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** I funzionari rappresentanti della Commissione europea e un rappresentante autorizzato per ogni offerente.
b) **L'apertura avverrà il:** 7. 3. 1996 (10.00).

Indirizzo: Commissione, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valutazione della ricerca, avenue de Beaulieu 31, sala riunioni n. 2, terzo piano, B-1160 Bruxelles.
- 11.
12. **Modalità principali di finanziamento:** Lo studio verrà finanziato al 100 %.
13. **Forma legale nel caso di raggruppamento di offerenti:** Le proposte possono essere presentate singolarmente o congiuntamente. Se due o più candidati presentano un'offerta congiunta, un candidato dovrà essere designato quale contraente principale e agente responsabile.
14. **Informazioni relative alla posizione del candidato:** Il candidato dovrà fornire le informazioni economiche e tecniche per la valutazione delle proposte. Questi requisiti verranno specificati nel capitolato d'appalto.
15. **Periodo di validità:** 6 mesi.
16. **Criteri di valutazione:** Verranno inclusi nei termini di riferimento.
- 17.
18. **Data di spedizione del bando:** 8. 1. 1996.
19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 8. 1. 1996.

Procedura aperta per uno studio intitolato «UMTS Market Forecast» (previsioni di mercato dei sistemi di telecomunicazioni mobili universali)

(96/C 15/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, DG XIII/A, all'attenzione della sig.ra A. Birkett, BU 31-3/58, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 89 42. Telefax (32-2) 296 83 93.

2. **Categoria di servizio e descrizione:** Il libro verde sulle comunicazioni mobili e personali ha definito come prerequisito importante, per dare all'Europa una prospettiva a lungo termine, sia l'assistenza continua a favore dell'evoluzione di comunicazioni personali che la necessità di assicurare una transizione progressiva dei sistemi di telecomunicazioni mobili universali (UMTS). Tale concetto è stato ampiamente confermato durante la consulenza sul libro verde e sostenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Si pone un'enorme importanza sullo sviluppo dell'UMTS per l'Europa. L'Europa deve consolidare il suo successo attuale nel settore delle tecnologie di seconda generazione sul mercato mondiale. Inoltre, la relazione del gruppo di personalità prestigiose per l'Europa e per la società dell'informazione del commissario Bangemann ha definito le comunicazioni mobili e personali quale componente necessaria per la società dell'informazione e ha raccomandato di rafforzare tale potenziale.

Tale dibattito politico viene integrato mediante lo sviluppo del mercato, che va di pari passo con una crescita veloce della popolarità delle comunicazioni mobili e con una diversificazione delle necessità degli utenti in una società che sta progressivamente invecchiando e che sta diventando sempre più internazionale. Questo significa che l'ambiente sociale delle comunicazioni mobili è sottoposto ad uno stato di cambiamento costante.

L'evoluzione delle tecnologie delle telecomunicazioni mobili attuali di seconda generazione verso l'UMTS è attualmente in corso di sviluppo. Nell'ambito dei lavori deve essere realizzato urgentemente uno studio globale sull'evoluzione prevista del mercato delle telecomunicazioni mobili.

Gli obiettivi dello studio sono i seguenti:

1. analisi estensiva dei grandi cambiamenti della società in Europa nei prossimi 10 anni, in relazione al mercato delle comunicazioni mobili;

2. previsione delle evoluzioni importanti del mercato e definizione delle esigenze che ne derivano a livello dell'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni mobili;

3. previsione ampia fino al 2015 sui mercati delle comunicazioni mobili a livello delle esigenze in materia di ampiezza e di servizio per vari segmenti di mercato;

4. produzione di una specifica delle esigenze di riferimento per l'UMTS;

5. previsione solida ed estensiva relativa all'evoluzione della tecnologia.

3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.

4., 5.

6. **Varianti:** Non sono ammesse.

7. **Termine ultimo per il completamento del servizio:** Lo studio verrà completato entro 6 mesi successivi alla firma del contratto.

8. a) **Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti per lo studio:** Vedi punto 1.

b) **Termine ultimo per effettuare tale richiesta:** 7. 2. 1996.

c) **Le richieste per il capitolato d'appalto possono essere fatte per telefax o per lettera:** Le richieste fatte per telefax dovranno essere confermate per lettera spedita prima del termine ultimo di cui al punto 8. b).

9. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 29. 2. 1996.

b) **Nome e indirizzo del servizio al quale le domande devono essere inviate:** vedi punto 1.

10. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** I funzionari della Commissione europea e un rappresentante autorizzato per ogni offerente.

b) **L'apertura avverrà:** 8. 3. 1996 (10.00), ora locale.

Indirizzo: Commissione europea, Direzione generale Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, sala riunioni 2, terzo piano, avenue de Beaulieu 31, B-1160 Bruxelles.

11. **Garanzie:** Il contraente dovrà fornire una garanzia bancaria per un importo equivalente all'acconto ver-

sato dalle Comunità europee al momento della firma del contratto.

12. **Modalità di finanziamento:** Lo studio verrà finanziato al 100 %.
13. **Forma giuridica nel caso di raggruppamento di offerenti:** Le proposte possono essere presentate individualmente o congiuntamente. Nel caso in cui due o più candidati presentano un'offerta congiunta, uno dei due dovrà essere designato quale contraente e responsabile principale.
14. **Informazioni relative alla posizione dell'offerente:** L'offerente dovrà fornire informazioni relative alla sua posizione economica e tecnica per la valutazione delle proposte. Queste condizioni vengono definite nel capitolato d'appalto.

15. **Periodo di validità:** 9 mesi.

16. **Criteri di valutazione:** Saranno indicati nel capitolato d'appalto. Verrà data preferenza alle combinazioni di contraenti che dimostrano la loro esperienza nelle varie discipline oggetto del presente studio.

17.

18. **Data di spedizione del bando:** 8. 1. 1996.

19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 8. 1. 1996.

Servizi relativi alla preparazione, da parte del segretariato generale, di pubblicazioni della Commissione (bollettino dell'Unione europea e relazione generale sull'attività dell'Unione europea)

Procedura aperta

(96/C 15/15)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, segretariato generale, unità SG-B-5, all'attenzione della sig.ra De Ripainsel, N-9 3/5, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 51 22. Telefax (32-2) 295 20 80.

2. **Categoria e descrizione:** Nel quadro della preparazione, da parte del segretariato generale, di pubblicazioni della Commissione (bollettino dell'Unione europea e relazione generale sull'attività dell'Unione europea), devono essere realizzati i lavori seguenti:

lotto 1) preparazione redazionale del bollettino dell'Unione europea e della relazione generale sull'attività dell'Unione europea,

lotto 2) incarichi documentari connessi all'elaborazione delle pubblicazioni dell'unità e la loro messa a disposizione su supporto elettronico.

3. **Luogo di esecuzione:** Le prestazioni richieste devono essere eseguite negli uffici della Commissione a Bruxelles.

4. a) Non applicabile.

b) Non applicabile.

c) Gli offerenti devono menzionare le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del servizio.

5. È possibile presentare offerta per uno o due lotti.

6. Non applicabile.

7. **Durata del contratto o termine ultimo per l'esecuzione del servizio:** Il contratto da stipulare avrà una durata di tre anni, rinnovabile mediante atto aggiuntivo per periodi di un anno, senza tuttavia poter eccedere una durata massima di cinque anni.

8. a) **Denominazione ed indirizzo del servizio presso il quale i documenti necessari possono essere richiesti:** Il capitolato d'oneri può essere ottenuto senza spese rivolgendosi alla Commissione europea, SG-B-5, Mme Rozet, N-9 3/11A, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

b) **Termine ultimo per l'ottenimento di tali documenti:** 15 giorni prima del termine ultimo per la consegna delle offerte.

9. a) **Consegna ed apertura delle offerte:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è fissato a 52 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli offerenti devono far sì che le loro offerte siano firmate.

- b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.
- c) **Lingua(e):** Una delle lingue ufficiali della Comunità.
10. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** Un rappresentante di ogni offerente.
- b) **Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:** Le offerte saranno aperte il 28. 3. 1996 (10.00) nell'edificio sito in avenue des Nerviens/Nerviërs-laan 9, B-1049 Bruxelles/Brussel, ufficio 3/5 a).
11. Non applicabile.
12. **Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:** L'offerta deve essere espressa in ECU per persona/giornata per un massimo di 220 giorni all'anno. I pagamenti saranno effettuati su presentazione, alla fine di ogni mese, di una fattura indicante il numero di giornate effettivamente prestate per persona.
13. **Forma giuridica del raggruppamento:** Non prevista.
14. **Criteri di selezione delle candidature:** Saranno prese in considerazione le offerte corredate dalle informazioni e dai documenti seguenti:
- a) i profili di formazione e di conoscenze linguistiche e scientifiche delle persone che saranno addette a svolgere gli incarichi in oggetto;
- b) la presentazione di un elenco di servizi analoghi realizzati negli ultimi tre anni;
- c) una dichiarazione delle misure assunte da parte dell'offerente per dirigere amministrativamente le persone che saranno addette a svolgere gli incarichi in oggetto;
- d) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dell'offerente e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del o dei responsabili della prestazione;
- e) l'indicazione della quota del contratto che l'offerente intende eventualmente subappaltare.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi a decorrere dal termine ultimo per la consegna delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Tra gli offerenti che rispondono ai criteri di selezione di cui al punto 14, il contratto sarà aggiudicato, in ogni lotto, all'offerta economicamente più vantaggiosa.
17. **Altre informazioni:** Le offerte devono essere corredate dalle informazioni e dai documenti seguenti:
- a) ragione sociale, informazione sulla persona da contattare, indirizzo, numeri di telefono, di telex e/o di telefax, se del caso;
- b) statuto giuridico dell'offerente.
- Possono essere ottenute delle informazioni complementari presso la sig.ra Rozet, N-9, 3/11A, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
18. **Data di spedizione del presente bando:** 9. 1. 1996.
19. **Data di ricezione del bando di parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 9. 1. 1996.

Tacis — Attrezzatura informatica e fotocopiatrici

Invito a presentare offerte lanciato dalla Commissione delle Comunità europee a nome del governo della Federazione Russa finanziato nel quadro del programma Tacis

(96/C 15/16)

1. Progetto

a) Titolo: Public Administration Training and Education Project.

b) Riferimento: TACIS ED/049.

c) Fonte di finanziamento: Commissione europea.

2. Oggetto

a) Oggetto: attrezzatura informatica e fotocopiatrici.

c) Numero di lotti: 2.

3. Partecipazione e origine

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea, o dell'Armenia, dell'Azerbaijan, della Bielorussia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Mongolia, della Federazione Russa, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan.

Le forniture devono essere originarie degli Stati summenzionati.

4. Capitolato d'appalto

Il capitolato completo può essere ottenuto gratuitamente presso:

a) Robert Finley, Crown Agents, Dept PC, St. Nicholas House, UK-Sutton SM1 1EL, Surrey, tel. (44-181) 643 33 11, telefax (44-181) 643 82 32,

b) Delegazione delle Comunità europee a Mosca, Astakovsky per 2/10, RU-109028 Moscow, tel. (70-95) 959 35 36 00, telefax (70-95) 956 36 15.

c) Uffici della Comunità:

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 303 33 79, 505 34 91; Telefax (43-1) 50 53 37 97]

D-5300 Bonn, Zittelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50]

NL-2594 AG Den Haag, EVD afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151, [tel. (31-70) 346 93 26; telefax (31-70) 364 66 19]

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tel. (352) 43 01-1; télécopieur (352) 43 01-44 33]

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tel. (33-1) 40 63 38 00; télécopieur (33-1) 45 56 94 17]

FIN-00131 Helsinki, Pohjoisesplanadi 31, PO Box 234, [tel. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 68 71]

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (06) 69 99 91; telefax (06) 679 16 58]

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61, [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03]

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-171) 973 19 92; facsimile (44-171) 973 19 00]

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57]

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2, [τηλ. (30-1) 725 10 00; τηλεφάξ (30-1) 724 46 20]

E-28001 Madrid, Paseo de la Castellana 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 432 14 09]

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 154 11 44; telefax (351-1) 155 43 97]

S-11147 Stockholm, PO Box 7323 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35]

5. Offerte

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 28.2.1996 (13.00), ora locale, all'indirizzo di cui al punto 4 a).

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il 4.3.1996 (14.00) all'indirizzo di cui al punto 4 a).

Esami analitici di pratiche amministrative e di testi giuridici**Avviso di postinformazione**

(96/C 15/17)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XV, Mercato interno e servizi finanziari, unità B/2, libera circolazione delle merci: applicazione degli articoli da 30 a 36 del trattato CE ed eliminazione delle restrizioni agli scambi, CORT 100 - 02/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
 - attualità, autorità e precisione dei dati o degli studi scientifici ai quali il contraente propone di riferirsi per fondare le sue analisi,
 - l'estensione della copertura geografica proposta,
 - il prezzo.
 2. **Procedura di stipulazione:** Procedura aperta.
 3. **Categoria di servizio:** Contratto di studio consistente in lavori di ricerca relativi ad un esame analitico e comparativo delle disposizioni nazionali, delle pratiche amministrative, ed eventualmente della giurisprudenza degli organi di ricorso (giurisdizioni amministrative e giudiziarie) nel settore delle procedure di autorizzazione o di altre restrizioni all'impiego o alla commercializzazione di nutrimenti o di derrate alimentari contenenti dei nutrimenti.
 4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 22. 12. 1995.
 5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto è stato aggiudicato basandosi sugli elementi successivi, classificati in ordine decrescente:
 - ampiezza e carattere completo dei dati giuridici che il contraente propone di raccogliere nonché analisi che si propone di effettuare,
 6. **Numero di offerte ricevute:** Sei.
 7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** Keller and Heckman, Law Offices, boulevard Louis Schmidt 87, B-1040 Bruxelles.
 8. **Prezzo:** 154 000 ECU (IVA esclusa).
 9. Non applicabile.
 10. Non applicabile.
 11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella GUCE:** 13. 5. 1995.
 12. **Data di spedizione dell'avviso:** 12. 1. 1996.
 13. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 12. 1. 1996.
 14. Non applicabile.
-